



Libro dei Verbali dell'Assemblea Straordinaria Verbale di Assemblea Straordinaria N° 6 del 12/09/2020

Causa COVID-19 l'Assemblea Straordinaria delle Socie e Soci si è svolta in video conferenza, con collegamento tramite piattaforma: meet.google.com/cgk-tcdo-sgg.

I soci dell'Associazione Abala lite onlus sono stati convocati in Assemblea Straordinaria, in prima istanza il giorno 11 settembre 2020 alle ore 04.00 per l'accreditamento e alle ore 05.00 per l'inizio Assemblea.

Essendo andata deserta la prima si procede in seconda convocazione alle ore 15.00 del giorno 12 del mese di settembre 2020. Si verifica l'identità dei soci collegati in video conferenza in proprio e per delega n 10 (dieci) soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Signor Guerrino Babbini, il quale dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita dopo aver constatato che i soci collegati sono n°11(undici) sul totale degli iscritti n°23 (ventitré) per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretaria la sig.ra Maria Grazia Giraudo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di Organizzazione di Volontariato "OdV". Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Associazione Abala lite Onlus" a "Associazione Abala lite OdV".

Sul primo punto: il Presidente dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli che risulteranno modificati.

Lo statuto, così come sopra modificato, composto di 16 (sedici) articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità. Allegato n. 1 al presente atto.

Il Presidente dichiara approvate le modifiche dello Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Sul secondo punto: Il Presidente propone all'Assemblea la conferma del Consiglio Direttivo approvato nell'Assemblea ordinaria verbale n°5 del 27/06/2020. Il Consiglio Direttivo è così composto: Tamma Rosanna (consigliera), Maria Grazia Giraudo (segretaria), Donatella Babbini (consigliera), Paolo Merici (consigliere), Michelangelo Bertuglia (tesoriere), Salvatore Merola (vice presidente) e Guerrino Babbini (presidente).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. Il presente verbale è formato da 01(una) pagina. L'allegato n°1 è formato di 09(nove) pagine.

Il Presidente

Guerrino Babbini

Leinì, il 12/09/2020

La Segretario

Maria Grazia Giraudo





Allegato n°1 del Verbale di Assemblea Straordinaria N° 6 del 12/09/2020

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Abala Lite ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, l'Organizzazione di Volontariato Associazione Abala Lite Onlus; siglabile "Abala Lite Onlus".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Leini 10040 (TO) via Carlo Alberto 171; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 9, art 10 e art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - Privilegiare la centralità della persona nella sua integrità, a partire dal rispetto dei suoi diritti e della sua dignità, attraverso il dialogo interculturale;
 - Rivolgersi a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale;
 - Favorire la giustizia socio-economica e della sostenibilità ambientale attraverso la promozione di iniziative;
 - Sensibilizzare la cittadinanza locale ai problemi di povertà nei paesi in via di sviluppo, prioritariamente in Africa;
 - Promuovere la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale, l'educazione e la tutela dei diritti civili;
 - Migliorare lo standard agricolo con ammodernamento delle tecniche;
 - Tutelare la figura femminile;
 - Introdurre una formazione professionale e culturale dei giovani;
 - Creare nuove opportunità lavorative.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai

ASSOCIAZIONE ABALA LITE ONLUS

C.F. 92050610010

Sede legale via Carlo Albero 171 - 10040 Leini - TO

www.abalalite.it - E mail: abalalite@gmail.com - E mail: abalalite@pec.it - Facebook [abalalite.com](https://www.facebook.com/abalalite.com)



sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Promuovere:

- a) Le attività produttive agricole, (attività commerciali), di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza.
 - b) Misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
 - c) Il sostegno alle strutture scolastiche e sanitarie.
 - d) Politiche e iniziative in favore della giustizia socio-economica e della sostenibilità ambientale.
 - e) a titolo esemplificativo:
 - progetti di sviluppo socio-economico, in particolare in aree rurali con popolazione e comunità marginalizzate, anche in paesi fuori dal territorio nazionale, ad esempio in Africa;
 - attività formative e informative per favorire lo sviluppo della cultura rurale che razionalizzi e utilizzi le risorse del territorio, salvaguardando gli equilibri ambientali;
 - economia di comunità in grado di produrre reddito annuo tali da consentire autonomia e possibilità di sviluppo;
 - la realizzazione di una rete di solidarietà con altre associazioni per valorizzare le esperienze;
 - collaborazioni tecnico-scientifiche utili ai punti (d) e (e);
 - iniziative per reperire risorse a sostegno dei progetti.
 - f) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, per promuovere e diffondere la cultura della pratica del volontariato e di attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. L'Associazione svolge attività di progettazione e realizzazione di progetti. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:
- Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sui temi della povertà nel terzo mondo.
 - Realizzazione di attività lavorative e commerciali per la creazione di posti di lavoro in Africa prioritariamente per le donne;
 - Promozione della figura femminile nella società africana attraverso progetti mirati di scolarizzazione;
 - Incentivazione allo sviluppo agricolo con l'introduzione di nuove tecniche di coltivazione e l'utilizzo di macchinari;
 - attività che consentano e facilitino l'accesso all'acqua per uso umano, agricoltura, ecc. attraverso il recupero, la costruzione, la razionalizzazione di strutture idriche.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza, alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 2 (due) mesi dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

ASSOCIAZIONE ABALA LITE ONLUS

C.F. 92050610010

Sede legale via Carlo Albero 171 - 10040 Leini - TO

www.abalalite.it - E mail: abalalite@gmail.com - E mail: abalalite@pec.it - Facebook [abalalite.com](https://www.facebook.com/abalalite.com)



- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

**Art. 8
Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

**Art. 9
Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati: iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.



10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 (sette), consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario/a.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

ASSOCIAZIONE ABALA LITE ONLUS C.F. 92050610010 Sede legale via Carlo Albero 171 - 10040 Leini - TO

www.abalalite.it - E mail: abalalite@gmail.com - E mail: abalalite@pec.it - Facebook [abalalite.com](https://www.facebook.com/abalalite.com)



- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 (quattro) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.
 - 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 - 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del registro Unico Nazionale del terzo settore

Art. 13 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.14 Scioglimento

- 1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. lgs. n. 117/2017).

ASSOCIAZIONE ABALA LITE ONLUS

C.F. 92050610010

Sede legale via Carlo Albero 171 - 10040 Leini - TO

www.abalalite.it - E mail: abalalite@gmail.com - E mail: abalalite@pec.it - Facebook [abalalite.com](https://www.facebook.com/abalalite.com)



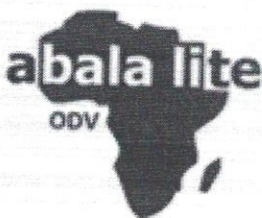
117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, oppure con posta certificata o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art.16
Logo dell'associazione



Associazione Abala lite ODV

Il Presidente
Guerrino Babbini

Babbini Guerrino

La Segretaria
Maria Grazia Giraudo

Maria Grazia Giraudo